



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 710

Disposizioni per il riconoscimento della condizione di regione insulare e per l'accesso della Sicilia ai
relativi regimi derogatori comunitari

Indice

1. DDL S. 710 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 710.....	4

1. DDL S. 710 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 710
XVIII Legislatura

Disposizioni per il riconoscimento della condizione di regione insulare e per l'accesso della Sicilia ai relativi regimi derogatori comunitari

Iter

24 luglio 2018: da assegnare

Successione delle letture parlamentari

S.710

da assegnare

Iniziativa Parlamentare

[Valeria Sudano](#) ([PD](#))

Cofirmatari

[Davide Faraone](#) ([PD](#)), [Teresa Bellanova](#) ([PD](#)), [Ernesto Magorno](#) ([PD](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **24 luglio 2018**; annunciato nella seduta n. 26 del 25 luglio 2018.

Classificazione TESEO

SICILIA , ISOLE , INTERVENTI IN AREE DEPRESSE , FONDI E FINANZIAMENTI
COMUNITARI

Classificazione provvisoria

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 710

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 710

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SUDANO**, **FARAONE**, **BELLANOVA** e **MAGORNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2018 (*)

Disposizioni per il riconoscimento della condizione di regione insulare e per l'accesso della Sicilia ai relativi regimi derogatori comunitari

*) Testo non rivisto dalla presentatrice

Onorevoli Senatori. - La natura insulare e la peculiare posizione geografica della Sicilia, al limite estremo dell'Unione europea, unita alla storica carenza di infrastrutture di collegamento coi Paesi europei ed i loro mercati, rappresenta una criticità strategica per lo sviluppo dell'economia regionale e per la competitività delle imprese siciliane in Europa.

Sotto molti, troppi aspetti, la Sicilia si ritrova ad essere «frontiera» d'Europa (con quanto ne consegue: si pensi ad esempio alle problematiche connesse alla gestione dei flussi di migranti e rifugiati) senza che questa peculiarità sia stata storicamente riconosciuta in sede europea.

Tale condizione «di frontiera» si somma appunto alle speciali criticità correlate alla condizione di insularità, che comporta un pesante svantaggio in termini di collegamenti con il resto d'Europa: la mobilità di persone, merci e servizi risulta limitata e spesso particolarmente onerosa e la piena integrazione dell'isola nelle grandi reti trans-europee dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia viene impedita - o quantomeno fortemente limitata - proprio dalla natura e posizione geografica. Come detto, tale condizione, ancorché prefigurata come meritevole di interventi perequativi dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non è stata oggetto di opportuno riconoscimento in sede europea per lunghi decenni, determinando un'inaccettabile penalizzazione per lo sviluppo della Sicilia, che si vede preclusa l'opportunità di competere «ad armi pari» con le altre regioni europee.

Finalmente, con la risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2016, anche le istituzioni comunitarie hanno preso atto di tale specialità, riconoscendo gli svantaggi naturali e geografici permanenti legati alla condizione di insularità.

È infatti di natura permanente lo svantaggio competitivo che subiscono le regioni insulari periferiche, meritevole di opportune misure strutturali - altrettanto permanenti - volte a perequare la condizione delle aree insulari con quelle del resto d'Europa, in coerenza con i principi fondamentali sanciti dai Trattati e con gli obiettivi di coesione costantemente ribaditi dagli atti generali di programmazione europea.

In altri termini, la citata risoluzione apre finalmente la strada all'attuazione di quelle misure perequative volte a dare soluzione strutturale alle problematiche predette, in riferimento non solo ai maggiori costi per la mobilità di persone (cosiddetta «continuità territoriale») e di merci, ma anche ai costi per l'integrazione nelle reti trans-europee (TEN) e ai regimi derogatori speciali per la programmazione delle risorse della politica di coesione e degli altri interventi strutturali diretti ed indiretti previsti dall'ordinamento europeo (anche in riferimento ai regimi di condizionalità *ex ante* delle programmazioni ed a quelli di cofinanziamento degli interventi).

In tal senso, l'altra regione insulare d'Italia, la Sardegna, ha già proceduto a dare inizio all'*iter* necessario, sanzionandolo anche nell'ambito del proprio ordinamento legislativo (legge regionale 13

aprile 2017, n. 5, articolo 4, comma 5).

La norma della regione Sardegna ha trovato riscontro da parte del legislatore statale che, all'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha dato espressa sanzione (e copertura anche in termini finanziari) al percorso avviato dalla Sardegna per il riconoscimento dello speciale regime derogatorio. Peraltro, nell'ambito della medesima norma (comma 851), il legislatore statale ha inteso realizzare un primo concreto elemento di perequazione, destinando alla regione Sardegna un contributo finanziario finalizzato.

Si propone quindi di voler dare avvio per la Sicilia al medesimo percorso, che richiederà l'implementazione di una serie di azioni ed interventi, che permettano l'avvio e il dispiegarsi dell'istruttoria necessaria per l'attuazione della procedura del riconoscimento in sede europea della predetta condizione, finalizzata alla definizione di sistemi di aiuto analoghi a quelli già previsti per le regioni ultra-periferiche di altri Stati membri dell'Unione europea.

A tal fine si prevede l'istituzione di un Comitato istruttore paritetico tra lo Stato e la regione che ponga in essere gli adempimenti, anche in termini di predisposizione dell'opportuna documentazione di supporto. Per sovvenire agli oneri di funzionamento di tale Comitato, di nuovo in analogia a quanto previsto per la Sardegna, viene autorizzata la spesa di 100.000 euro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Iniziativa per il riconoscimento della condizione di insularità per la Sicilia)

1. In considerazione della condizione di insularità della Sicilia, che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale, e in coerenza con i principi di cui alla risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2016, ai fini dell'istruttoria necessaria per l'attuazione della procedura del riconoscimento in sede europea della predetta condizione, finalizzata alla definizione di sistemi di aiuto già previsti per le regioni ultra-periferiche di altri Stati membri dell'Unione europea, è istituito un Comitato istruttore paritetico tra lo Stato e la Regione siciliana.

2. Per gli oneri di funzionamento del Comitato di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 1, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

